

DIRETTIVE PER LA DETERMINAZIONE, IN VIA TRANSITORIA, DELLE TARIFFE DEI SERVIZI ACQUEDOTTISTICI, DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE PER L'ANNO 2000

IL CIPE

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36, che detta una nuova disciplina intesa ad assicurare maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche, in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua, e visti in particolare gli articoli 13, 14 e 15 di detta legge ;

VISTO l'art. 12 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, che modifica l'art. 32, comma 3, della citata legge n. 36/1994;

VISTO l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, che demanda a questo Comitato di fissare – sino all'elaborazione del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3, della citata legge 36/1994 – criteri, parametri e limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione;

VISTA la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che all'articolo 3, commi 42-47, reca disposizioni in materia di fissazione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione;

VISTO il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, relativo all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, recante disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario di detti enti locali;

VISTO l'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la predisposizione di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane;

VISTA la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale, che, tra l'altro, all'art. 8 vincola i proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 14, comma 1, della legge n. 36/1994 alla realizzazione degli interventi inclusi nel piano straordinario di cui sopra;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, all'art. 50, prevede la soppressione degli Uffici provinciali dell'Industria, del Commercio ed Artigianato (UPICA) ed il trasferimento delle relative competenze alle Camere di commercio, industria ed artigianato a decorrere dal 1° gennaio 1999;

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che, all'art. 31, comma 29, configura i corrispettivi dei servizi di fognatura e di depurazione quali quote di tariffa ai sensi del richiamato art. 13 della legge n. 36/1994 e che fino all'entrata in vigore del suddetto metodo normalizzato - ferma restando l'applicazione del metodo stesso per ambiti successivi, non appena definita a cura degli enti locali competenti la relativa tariffa - demanda a questo Comitato di definire criteri, parametri e limiti per le determinazioni tariffarie concernenti tutte le tre componenti del servizio idrico;

VISTA la propria delibera in data 10 maggio 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1995), con la quale questo Comitato ha formulato direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti per l'anno 1995;

VISTE le proprie delibere del 24 aprile 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996) e dell'8 maggio 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1996), concernenti – rispettivamente – la definizione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione di dette linee guida (NARS);

VISTA la delibera in data 26 giugno 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1996) con la quale questo Comitato, modificando e sostituendo le delibere adottate in materia – rispettivamente – il 21 ed il 29 dicembre 1995, ha dettato direttive per la determinazione delle tariffe dei servizi acquedottistici e di fognatura per il 1996;

VISTE le proprie delibere in data 27 novembre 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1997), con le quali sono state dettate direttive per le determinazioni tariffarie relative ai servizi sopra considerati per il 1997;

VISTA la propria delibera in data 18 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1998) con la quale sono state emanate direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti e del canone di fognatura per l'anno 1998;

VISTA la delibera in data 9 luglio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1998) con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha proceduto all'aggiornamento del proprio regolamento interno, confermando il NARS quale proprio organo consultivo in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

VISTA la propria delibera in data 19 febbraio 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1999) con la quale sono state dettate direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe del servizio acquedottistico, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999 e la cui validità è stata confermata sino al 30 giugno 2000, nella seduta del 15 febbraio stesso anno, da questo Comitato, che nell'occasione si è riservato di emanare ulteriori direttive per il periodo successivo;

VISTA la delibera in data 17 marzo 2000 n.30 con la quale questo Comitato ha dettato norme integrative della menzionata delibera del 24 aprile 1996, anche nell'ottica di contenere i riflessi inflazionistici sulle tariffe dei servizi di pubblica utilità dovuti a variazioni temporanee del prezzo delle materie prime;

VISTE le indicazioni in materia di politica tariffaria contenute nella relazione previsionale e programmatica per il 2000;

VISTE le raccomandazioni formulate dal NARS nella seduta del 23 marzo 2000;

PRESO ATTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1996 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 14 marzo 1996) sono state adottate le determinazioni previste dall'art. 4, comma 1, della citata legge n. 36/1994;

PRESO ATTO che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, è stato approvato il metodo normalizzato previsto dall'art. 13 della legge n. 36/1994;

PRESO ATTO che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 8 gennaio 1997, n. 99, (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997) è stato emanato il regolamento sui criteri e metodi per la valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature e che con circolare 24 febbraio 1998, n. 105/UPP (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1998), sono state formulate note esplicative;

PRESO ATTO che con parere formulato nell'adunanza dell'8 aprile 1997 il Consiglio di Stato si è espresso per l'applicabilità delle direttive di questo Comitato anche alla fattispecie della cessione di acqua a subdistributori;

PRESO ATTO che con decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 luglio 1997 è stato adottato – previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione, che reca un fabbisogno di circa 10.000 miliardi di lire, e preso atto che con decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 sono state recepite le direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, concernenti – rispettivamente – il trattamento delle acque reflue urbane e la protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati, recepimento che comporta ulteriori oneri di rilievo;

PRESO ATTO che con circolare n. 571697 del 28 dicembre 1998 il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha rilevato come i ritardi nello stato di attuazione delle disposizioni di cui al richiamato decreto legislativo n. 112/1998 non consentissero il trasferimento delle competenze degli UU.PP.I.C.A. alla data prevista e preso atto che – ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 28 giugno 1955 n. 620, recante disposizioni per il decentramento del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato – i suddetti uffici periferici provvedono all'esecuzione di determinati incarichi per conto di altri Ministeri;

PRESO ATTO che la maggioranza delle Regioni ha proceduto alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e che, in assenza di avvenuta determinazione da parte della Regione interessata, l'art. 8, comma 2, della citata legge n. 344/1997 identifica detto ambito con il territorio della Provincia, salva la facoltà della Regione stessa di procedere successivamente a diversa delimitazione;

PRESO ATTO che i poteri di direttiva tariffaria di questo Comitato in materia sono destinati comunque a non esaurirsi in tempi ristretti in considerazione degli ulteriori adempimenti necessari per l'entrata a regime del nuovo assetto tracciato dalla legge n. 36/1994 ed anche in relazione alla previsione legislativa di gestioni salvaguardate;

CONSIDERATO che il NARS, anche in relazione al governo della dinamica complessiva del servizio idrico attribuito a questo Comitato dalla richiamata legge n. 448/1998, ha proposto, rispetto all'impostazione adottata per la manovra 1999, affinamenti intesi a meglio favorire il carattere imprenditoriale delle gestioni presupposto dalla legge n. 36/1994 nonché a stimolare l'effettiva integrazione a livello locale delle tre componenti del servizio idrico, evitando nel contempo rilevanti gradini tariffari nel passaggio al nuovo metodo normalizzato;

CONSIDERATO che, in tale ottica, per il servizio acquedottistico, per il quale sono disponibili più articolate rilevazioni sui livelli praticati in un campione significativo di

Comuni, il NARS ha, tra l'altro, riproposto l'avvio di un percorso di adeguamento della tariffa ai costi, sia pure entro tetti di aumento più severi, mentre ha confermato l'esigenza di un riequilibrio delle tariffe relative alle altre due componenti rispetto alla tariffa dell'acqua potabile;

CONSIDERATO che il NARS ha proposto una forbice tariffaria per i venditori di acqua all'ingrosso differenziata rispetto a quella prevista per l'utenza finale, in ragione del fatto che le tariffe applicate dai primi risultano pari quasi alla metà di quelle al dettaglio;

CONSIDERATO che il NARS ha proposto di prevedere una formula unica di price-cap nella quale il parametro relativo al recupero di produttività non vari a seconda dei livelli tariffari praticati, al fine di semplificare le relative procedure di calcolo e la verifica da parte degli UU.PP.I.C.A.;

CONSIDERATO che il NARS, al fine di evitare onerosi conguagli a carico dell'utenza, ha prospettato l'esigenza di prevedere una duplice decorrenza degli incrementi tariffari;

RITENUTO, in particolare, di condividere l'esigenza di dedicare maggiore attenzione all'aspetto della qualità, escludendo aumenti tariffari nei confronti degli enti gestori che non abbiano adottato la carta dei servizi, e di avviare un processo di razionalizzazione dell'utilizzo del bene acqua, offrendo primi segnali in merito alla messa in opera di misuratori individuali nonché in ordine al superamento del minimo impegnato, riservandosi con atti successivi di effettuare interventi normativi più ampi per il raggiungimento di tali obiettivi;

RITENUTO di condividere le raccomandazioni del NARS in quanto le misure proposte risultano idonee, tra l'altro, ad incentivare l'integrazione verticale ed orizzontale della filiera, in conformità con gli obiettivi della legge n. 36/1994;

RITENUTO inoltre di prevedere forme di verifica sulla puntuale attuazione delle proprie direttive anche per i servizi di fognatura e di depurazione avvalendosi della facoltà di cui al richiamato art. 13 del D.P.R. n. 620/1955;

UDITA la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

DELIBERA

1. TARIFFE VIGENTI

Sino al 30 giugno 2000 restano in vigore le tariffe determinate ai sensi della delibera del 19 febbraio 1999 n.8.

2. REVISIONE TARIFFE

A. Gestione separata dei servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione

2.1. Servizio di acquedotto

Successivamente al 30 giugno e sino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13,14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 30 giugno 2001 gli enti interessati e le imprese che gestiscono il servizio nonché gli UU.PP.I.C.A. si atterranno alle disposizioni di cui ai punti successivi della presente delibera.

2.1.1. Ambito di operatività

Le direttive di cui alla presente delibera si applicano anche alla vendita dell'acqua all'ingrosso ad eccezione delle disposizioni esplicitamente riferite solo alla fattispecie dell'erogazione all'utente finale.

2.1.2. Articolazione tariffaria

Ai fini della determinazione della tariffa base, nonché della articolazione tariffaria e delle norme afferenti il servizio continuano ad applicarsi, salvo quanto diversamente stabilito nella presente delibera, i provvedimenti CIP n. 45/1974, 46/1974, 26/1975 e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali modifiche a forme di aggregazioni tariffario-territoriali esistenti verranno esaminate dall'A.T.O., ove costituito, o in caso contrario trasmesse agli UU.PP.I.C.A. competenti ai fini della valutazione dell'incidenza delle stesse sulle diverse realtà territoriali.

2.1.3. Percorso di avvicinamento alla copertura dei costi 1999

2.1.3.1. Gli enti e le imprese che nel 1999 non hanno coperto i costi del servizio, quali risultanti dalla somma dei costi operativi e degli ammortamenti iscritti in bilancio, applicano aumenti tariffari che consentano la copertura dei costi stessi in limiti ricompresi tra un minimo dell'80% ed un massimo del 100%: a tali fini si farà riferimento ai costi 1998 incrementati dello 0,5% (percentuale media di aumento prevista dalla delibera del 19 febbraio 1999 n. 8, al netto degli incrementi per investimenti).

I costi sono inclusivi di un tasso di remunerazione del capitale proprio investito pari al 7%. Per capitale proprio investito si intende l'importo delle immobilizzazioni tecniche, al netto dei contributi pubblici a fondo perduto, degli ammortamenti e dei debiti a medio e lungo termine. Detto tasso di remunerazione non è peraltro riferibile alle gestioni in economia.

2.1.3.2. Gli aumenti di cui al punto precedente non debbono superare i tetti di cui appresso:

- 5% nel caso che la tariffa vigente sia inferiore o uguale a lire 400 a metro cubo, nel caso di erogazione all'utente finale, ovvero a lire 300 a metro cubo nel caso di vendita all'ingrosso;
- 0% nel caso che la suddetta tariffa sia uguale o superiore a lire 1.200 a metro cubo o a lire 600 a metro cubo nel caso di vendita all'ingrosso;
- una percentuale intermedia calcolata per interpolazione lineare qualora la tariffa vigente sia superiore a lire 400 ed inferiore a lire 1.200 a metro cubo ovvero collocata, nel caso di vendita all'ingrosso, tra le 300 e le 600 lire a metro cubo.

Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente la tariffa, comprensiva della quota fissa, è pari al rapporto tra ricavo della vendita di acqua potabile per usi domestici, calcolato al netto dell'IVA, e corrispondente volume di acqua fatturato all'utenza domestica. Nel caso di vendita all'ingrosso la tariffa, comprensiva della quota fissa, è pari al rapporto tra ricavo della vendita di acqua potabile al subdistributore, calcolato al netto dell'IVA, e corrispondente volume di acqua fatturato.

I limiti di cui al presente punto non si applicano nei confronti degli enti dissestati o strutturalmente deficitari, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342.

2.1.3.3. Ad interpretazione del punto 1.1.2.1 della menzionata delibera 19 febbraio 1999 n.8 ed in considerazione dell'obiettivo della richiamata disposizione si precisa che, qualora nel corso del 1998 si siano verificate modifiche nella natura giuridica della gestione o comunque trasferimenti tra gestori, il tasso di copertura dei costi è desunto dalla somma dei dati contabili relativi ad entrambi i periodi considerati, purché si tratti di costi strettamente riferibili al servizio idrico.

Eventuali casi di variazioni della titolarità della gestione intervenuti nel corso del 1999 e rilevanti ai fini dell'applicazione del precedente punto 2.1.3.1 verranno sottoposti al NARS.

2.1.4. Adeguamento della tariffa 1999

La tariffa vigente o la tariffa rideterminata ai sensi del precedente punto 2.1.3 viene adeguata sino ad una misura massima pari alla differenza tra il tasso di inflazione programmato, pari all'1,2%, ed il tasso di crescita obiettivo della produttività (X) fissato nella misura dello 0,7%.

2.1.5. Procedure

Ai fini del calcolo della tariffa e delle verifiche relative si applicano le disposizioni procedurali stabilite al punto 1.1.4 della richiamata delibera del 18 dicembre 1997.

La verifica da parte dell'U.P.I.C.A. competente per territorio è comunque obbligatoria in tutti i casi in cui l'ente o l'impresa che gestisce il servizio proceda alla copertura dei costi ai sensi del precedente punto 2.1.3.

2.2. Servizio di fognatura

Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge n. 36/1994 e comunque non oltre il 30 giugno 2001 – fermo restando quanto previsto in via generale dalla normativa di settore – gli enti gestori determinano le quote di servizio di fognatura sulla base delle seguenti direttive.

2.2.1. Utenze civili

Per le utenze relative agli insediamenti classificati come civili dall'articolo 1 quater del D.L. 10 agosto 1976, n. 544, convertito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, integrato dall'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, la tariffa massima a metro cubo può essere incrementata sino alla misura massima dell'1,2%, pari alla differenza tra il tasso di inflazione programmato ed il tasso di crescita obiettivo della produttività, assunto pari a 0 in relazione alla rilevata esigenza di un riequilibrio rispetto alla tariffa dell'acqua potabile.

Per la determinazione della quota tariffaria di cui al presente punto, il volume dell'acqua scaricata è determinato ai sensi dell'art. 14, comma 3, della citata legge n. 36/1994.

2.2.2. Utenze industriali

Per le utenze relative agli insediamenti classificati quali insediamenti o complessi produttivi ai sensi dell'articolo 1 quater del citato decreto-legge n. 544/1976, convertito dalla legge n. 690/1976, la quota di tariffa è determinata, sulla base della quantità delle acque reflue scaricate, mediante applicazione della formula tipo fissata con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle relative tariffe già stabilite sulla base di detta formula.

L'incremento non potrà superare, nel 2000, la misura dell'1,2%, calcolata come sopra.

2.2.3. Disciplina impianti non completati

I gestori che, ai sensi della delibera 27 novembre 1996 e della delibera 18 dicembre 1997, in presenza di impianti non completati e funzionanti, hanno applicato la quota massima prevista per il servizio di fognatura possono determinare gli aumenti di cui ai punti precedenti solo se hanno proceduto ad accantonare o a destinare i ricavi eccedenti le necessità gestionali ad interventi di completamento della rete. Ai fini del controllo i gestori medesimi inviano all'U.P.I.C.A. competente per territorio, unitamente all'atto di determinazione delle nuove tariffe ed ai valori numerici per il calcolo delle stesse, una autocertificazione per le finalità di cui sopra; il mancato invio dell'autocertificazione medesima e la mancata ottemperanza all'invito rivolto dall'U.P.I.C.A. a produrre la stessa entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, comportano la sospensione dell'applicazione dell'aumento per tutto il periodo intercorrente tra la data di applicazione dell'aumento stesso e la data d'inoltro della autocertificazione di cui trattasi .

2.2.4. Procedure

Ai fini del calcolo della tariffa e delle verifiche relative si applicano le stesse procedure previste, per il servizio acquedottistico, al punto 1.1.4 della delibera del 18 dicembre 1997 e richiamate al precedente punto 2.1.5.

2.3. Servizio di depurazione

Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge n. 36/1994 e comunque non oltre il 30 giugno 2001 – fermo restando quanto previsto in via generale dalla normativa di settore – gli enti gestori determinano le quote di servizio di depurazione sulla base delle seguenti direttive.

2.3.1. Utenze civili

Per le utenze civili come sopra definite la tariffa può essere incrementata sino alla medesima percentuale indicata al punto 2.2.1 (1,2%).

Il gestore, qualora non abbia già provveduto in tal senso, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di elevare la tariffa all'importo di lire 500 al metro cubo, stabilito dall'art. 3, commi 42 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. L'incremento dell'1,2% di cui al comma precedente si applica esclusivamente nei casi in cui alla data di emanazione della presente delibera la tariffa vigente sia fissata nella misura di legge. I gestori medesimi sono tenuti ad inviare all'U.P.I.C.A. competente l'autocertificazione di cui al punto 2.2.3 affinché i precitati uffici possano verificare la corretta utilizzazione della quota di tariffa per depurazione, determinata dal citato art. 3, commi 43-47, della legge n. 549/1995, per necessità gestionali dell'impianto nonché l'accantonamento o la destinazione dell'eccedenza al miglioramento degli impianti stessi. Il mancato invio dell'autocertificazione di cui sopra e la mancata ottemperanza, all'invito rivolto dall'U.P.I.C.A. a produrre la stessa entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione comportano gli stessi effetti previsti al punto 2.2.3.

2.3.2. Utenze industriali

Si applicano le medesime disposizioni previste, per il servizio di fognatura, al precedente punto 2.2.2.

2.3.3. Procedure

Si applicano le medesime disposizioni previste, per il servizio di fognatura, al precedente punto 2.2.4.

2.4 Disposizioni comuni ai punti 2.2 e 2.3

Nei casi di gestione non integrata i costi di gestione dei servizi di fognatura e depurazione dovranno comprendere gli oneri conseguenti all'applicazione di cui al comma 3 dell'art.15 della legge 36/1994.

B. Gestione integrata dei servizi

I soggetti che gestiscano contemporaneamente almeno due dei servizi considerati al punto A e che risultino abilitati alla determinazione delle relative tariffe possono derogare ai limiti previsti, distintamente, per i servizi di acquedotto, di fognatura (utenze civili) e di depurazione (utenze civili) purché la media ponderata degli incrementi tariffari applicati ai servizi contemporaneamente gestiti non travalichi la media ponderata degli stessi limiti. A tal fine i pesi che vengono attribuiti ai 3 servizi riflettono i dati del paniere ISTAT con base 1995=100 e sono di seguito riportati:

- a) Gestione integrata del ciclo dell'acqua
 - servizio acquedotto 56%
 - servizio fognatura 12%
 - servizio depurazione 32%
- b) Gestione integrata dei servizi di acquedotto e di fognatura
 - servizio acquedotto 82,4%
 - servizio fognatura 17,6%
- c) Gestione integrata dei servizi di acquedotto e depurazione
 - servizio acquedotto 63,6%
 - servizio depurazione 36,4%
- d) Gestione integrata dei servizi di fognatura e depurazione
 - servizio fognatura 27,3%
 - servizio depurazione 72,7%

In relazione ai suddetti pesi la media ponderata di aumento (ΔT) risulta determinata sulla base delle formule riportate, per le varie combinazioni, nell'allegato 1 che forma parte integrante della presente delibera.

La possibilità per il gestore che opera su almeno due componenti del servizio idrico di scegliere valori di incremento diversi per i servizi stessi consente al medesimo di ottimizzare le tariffe in relazione alla struttura dei relativi costi.

3. INVESTIMENTI

3.1. Aumenti aggiuntivi per nuovi investimenti

3.1.1. Casistica

Nell'eventualità che l'ente o l'impresa che gestisce uno o più servizi di cui sopra effettuati investimenti, è consentito, in aggiunta agli aumenti di cui ai punti precedenti, un ulteriore incremento graduato come appresso in relazione al grado di avvicinamento all'attuazione della legge n. 36/1994 registrato al momento di predisposizione del programma e comunque anteriormente alla data del 1° luglio 2000:

- (a) nel caso che il programma di investimenti predisposto dal gestore sia approvato dal rispettivo soggetto d'ambito – pur se detto soggetto, in assenza di legge regionale attuativa della legge n. 36/1994, è costituito dalla Provincia ai sensi della legge n. 344/1997 - è possibile un aumento massimo del 6% per un volume di investimenti pari almeno al 50% del fatturato previsto per l'anno 2000, in considerazione della prevedibile conformità del programma stesso all'adottando piano di ambito. Nel caso di rapporti minori si procede per interpolazione lineare. Analoga percentuale di incremento è prevista per gli interventi nelle aree comprese nell'obiettivo 1 della U.E. – pur in assenza di soggetto d'ambito ed in carenza di approvazione del piano d'ambito – purché gli interventi stessi siano inseriti in programmi stralcio recepiti nell'accordo di programma quadro "Risorse Idriche" previsto nell'intesa istituzionale di programma stipulata fra lo Stato e la Regione interessata, subordinando comunque tale incremento alla costituzione del soggetto d'ambito al 31.12.2000. Gli aumenti aggiuntivi di cui alla presente lettera sino ad un massimo del 6% sono applicabili anche per l'adeguamento di depuratori esistenti alla vigente normativa nelle ipotesi di emergenza che abbiano dato luogo all'emanazione di apposite ordinanze del Ministero dell'ambiente: in tali ipotesi il Commissario provvederà a sottoporre preliminarmente il programma di investimenti a questo Comitato, che disporrà le verifiche intese anche ad accertare la congruità di detto programma con le presumibili linee dell'assetto a regime;
- (b) nel caso che il programma di investimenti sia predisposto da un gestore integrato delle tre fasi della filiera operante in assenza di un soggetto d'ambito insediato è possibile un aumento massimo del 4% per un volume di investimenti pari ad 1/3 del fatturato previsto per l'anno 2000. Nel caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare;
- (c) nel caso che gli investimenti vengano effettuati da un gestore operante in una regione in cui è stata approvata la legge regionale attuativa della legge n. 36/1994, ma sulla base di un programma che non risulta approvato da un soggetto d'ambito o perché quest'ultimo non è stato ancora insediato o perché il medesimo non ha riscontrato la richiesta di approvazione del programma entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso da parte del gestore, è possibile un aumento massimo del 2.5% per un volume di investimenti pari a 1/3 del fatturato previsto per il 2000, purché detti investimenti siano vincolati alle

tipologie di investimenti ammissibili riportati nel prospetto costituente l'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera. In caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare;

- (d) in tutti gli altri casi - ad eccezione della fattispecie considerata al comma successivo - è possibile un aumento massimo dell'1% per un volume di investimenti pari a 1/3 del fatturato previsto per il 2000, purché detti investimenti siano vincolati alle tipologie di investimenti ammissibili di cui al menzionato allegato 2. Per i rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare.

Resta preclusa qualsiasi possibilità di disporre aumenti in relazione a programmi di investimento che siano stati esplicitamente disapprovati dal soggetto d'ambito entro 60 giorni dalla presentazione del programma stesso da parte del gestore.

3.1.2. Limiti

3.1.2.1. Gli aumenti correlati agli investimenti non sono applicabili alle gestioni in economia.

3.1.2.2. Gli aumenti indicati al punto 3.1.1 possono essere applicati solo dopo che il gestore abbia provveduto a soddisfare l'obbligo di referto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 8 gennaio 1997, n. 99, meglio specificato in premessa, e dalla relativa circolare esplicativa.

3.1.2.3. Per quanto attiene ai servizi di depurazione e di fognatura, gli aumenti indicati al richiamato punto 3.1.1 non possono essere applicati in assenza del servizio medesimo.

3.1.3. Riconoscibilità degli investimenti

Gli investimenti programmati cui viene fatto riferimento per l'applicazione degli appositi incrementi tariffari previsti dalla presente delibera sono quelli assunti dal gestore a proprio carico diretto e che risultino aggiuntivi rispetto a quelli finanziati da risorse a carico di fondi pubblici, statali o comunitari.

3.2. Penalizzazioni per sottorealizzazioni

Nell'ipotesi che al 31 dicembre 1999 non risulti realizzato il volume di investimenti considerato in sede di determinazione dell'aumento tariffario calcolato per il 1999 ai sensi della delibera 19 febbraio 1999, all'incremento complessivo per il 2000, come sopra calcolato, viene applicato un fattore correttivo negativo, pari all'incremento tariffario corrispondente alla differenza tra il volume di investimenti previsto ed il volume di investimenti effettivamente realizzato.

Nel caso esposto dunque la tariffa si riduce, a seconda dei casi indicati nella precitata delibera, della percentuale:

$$(a) \quad 2 \cdot \left(\frac{I_{99}^P}{F_{99}^P} - \frac{I_{99}}{F_{99}} \right) \cdot 6\%$$

$$(b) \quad 3 \cdot \left(\frac{I_{99}^P}{F_{99}^P} - \frac{I_{99}}{F_{99}} \right) \cdot 4\%$$

$$(c) \quad 3 \cdot \left(\frac{I_{99}^P}{F_{99}^P} - \frac{I_{99}}{F_{99}} \right) \cdot 2,5\%$$

$$(d) \quad 3 \cdot \left(\frac{I_{99}^P}{F_{99}^P} - \frac{I_{99}}{F_{99}} \right) \cdot 1\%$$

dove

I_{99}^P = investimenti programmati per l'anno 1999,

F_{99}^P = fatturato previsto per il 1999 al momento del relativo programma d'investimenti,

I_{99} = investimenti effettivamente realizzati nel 1999,

F_{99} = fatturato realizzato nel 1999.

4. DISPOSIZIONI FINALI

4.1. Base di computo degli aumenti

Gli incrementi tariffari di cui sopra sono applicati sulle tariffe vigenti, purché le stesse non siano superiori ai valori risultanti dall'attuazione delle direttive di cui alla citata delibera del 19 febbraio 1999, salva l'ipotesi di rideterminazione di cui al precedente punto 2.1.3.

4.2. Tetto massimo di aumento complessivo

In ogni caso l'aumento massimo complessivo derivante dall'applicazione dei punti precedenti non può superare il 7,2%.

4.3. Decorrenza aumenti

Gli incrementi tariffari, conseguenti all'attuazione delle direttive di cui ai punti precedenti, pubblicati dai soggetti interessati sul F.A.L. o sul B.U.R. entro il 31.12.2000 saranno applicati a decorrere dal 1 luglio 2000; quelli pubblicati successivamente a tale data decorreranno dal 1° gennaio dell'anno successivo.

I nuovi valori tariffari, contestualmente all'invio in pubblicazione, verranno trasmessi all'U.P.I.C.A. competente per la relativa attività di verifica.

4.4. Penalizzazioni

Relativamente al servizio di distribuzione di acqua potabile nell'ipotesi in cui gli enti gestori non abbiano adottato entro il 30 giugno 2000 la carta del servizio idrico non si applicano gli aumenti e gli adeguamenti tariffari di cui ai punti precedenti. Se la carta medesima sia successivamente adottata comunque entro il 31.12.2000 detti incrementi potranno essere adottati dal 1° gennaio 2001.

4.5. Rapporti con l'utenza

Gli enti ed imprese che gestiscono i servizi considerati nella presente delibera debbono improntare i rapporti con l'utenza a criteri di massima trasparenza. In tale contesto, quando si verta nell'ipotesi di gestione integrata di 2 o di tutti i servizi suddetti, debbono indicare distintamente la quota di tariffa imputabile a ciascuno dei servizi stessi ed esporre gli elementi utili per verificare la correttezza della quantificazione dei relativi importi.

In relazione alla diversa configurazione dei corrispettivi dei servizi di fognatura e di depurazione ed alla conseguente abrogazione di alcune norme, la riscossione dei corrispettivi stessi non avverrà più sulla base di procedure fiscali, bensì con le modalità proprie dell'esazione delle tariffe.

4.6. Superamento minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa

Allo scopo di creare condizioni incentivanti il risparmio idrico di cui all'art. 5 della legge 36/1994, sono vietati incrementi di quota di minimo impegnato esistente ovvero l'introduzione della stessa nelle situazioni che ne fossero prive, nonché l'applicazione di detta quota medesima alle componenti di fognatura e depurazione. Al fine di favorire la messa in opera dei contatori per singola unità abitativa sono ritenuti eleggibili gli investimenti relativi alle iniziative in materia, come riportate nell'allegato 2.

4.7. Clausola di rinvio

Resta ferma l'applicazione delle altre direttive previste nella delibera 19 febbraio 1999 che non siano modificate dalla presente delibera.

I N V I T A

- il Ministero dei Lavori Pubblici, anche in concerto con le altre Amministrazioni interessate, a porre in essere tutte le condizioni per garantire il pieno funzionamento dell'Osservatorio dei servizi idrici di cui all'art. 22 della legge n. 36/1994;
- le Regioni e le Province Autonome a collaborare con il predetto Osservatorio, con i Ministeri competenti e con il NARS per la costruzione di una banca dati su costi e tariffe che, tramite le interconnessioni di cui alla previsione legislativa, consenta la massima circolazione delle informazioni concernenti i servizi idrici in vista di una più compiuta razionalizzazione del sistema;
- i Comuni ad esercitare i loro poteri di controllo sui gestori:
 - accertando specificamente quanto previsto al punto 3.1.2.3;
 - richiedendo aggiornamenti semestrali sullo stato di avanzamento del programma di realizzazione dei contatori;
 - segnalando agli UU.PP.I.C.A. ed all'Osservatorio dei Servizi Idrici gli scostamenti rispetto alle previsioni.

Roma, 22 giugno 2000

IL PRESIDENTE DELEGATO
Vincenzo Visco

GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO

Calcolo della media ponderata di aumento in relazione ai pesi attribuiti alle componenti del servizio idrico integrato e che riflettono i dati del paniere ISTAT con base 1995=100.

La media ponderata di aumento (ΔT) risulta determinata sulla base delle seguenti formule, ove:

ΔTa = incremento percentuale della tariffa relativa al servizio di acqua potabile,

ΔTf = incremento percentuale della tariffa relativa al servizio di fognatura,

ΔTd = incremento percentuale della tariffa relativa al servizio di depurazione.

1. Gestione integrata dei tre servizi

$$\Delta T = 0,56 \cdot \Delta Ta + 0,12 \cdot \Delta Tf + 0,32 \cdot \Delta Td$$

2. Gestione contemporanea dei servizi di acquedotto e fognatura

$$\Delta T = 0,824 \cdot \Delta Ta + 0,176 \cdot \Delta Tf$$

3. Gestione contemporanea dei servizi di acquedotto e depurazione

$$\Delta T = 0,636 \cdot \Delta Ta + 0,364 \cdot \Delta Td$$

4. Gestione contemporanea dei servizi di fognatura e depurazione

$$\Delta T = 0,273 \cdot \Delta Tf + 0,727 \cdot \Delta Td$$

INVESTIMENTI ELEGIBILI

1. Investimenti comuni alle tre componenti del servizio idrico

- 1.1. Interventi di ripristino e manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti, finalizzati ad evitare il loro degrado ed a mantenere i livelli di esercizio esistenti.
- 1.2. Adeguamento delle strutture e degli impianti agli standard di qualità e sicurezza secondo norma.
- 1.3. Interventi per la fornitura a nuovi utilizzatori (estensioni rete, allacciamenti, misuratori, ampliamento impianti, etc.).
- 1.4. Interventi volti a raggiungere i livelli minimi di servizio di cui al D.P.C.M. 4 marzo 1996 e/o comunque finalizzati al miglioramento della qualità percepita dall'utente, comprensivi delle procedure e sistemi a supporto della bollettazione e del rapporto contrattuale con la clientela.
- 1.5. Analisi rete, cartografia numerica, rilevazione e documentazione della rete e degli impianti e formazione dei relativi data-base.

2. Investimenti specifici per i singoli servizi

- 2.1. Servizio acquedottistico
 - 2.1.1. Interventi per il ripristino di allacciamenti idrici ed il contenimento delle perdite nelle reti e negli impianti esistenti.
 - 2.1.2. Potabilizzazione dell'acqua secondo norma.
 - 2.1.3. Interventi per la fornitura a nuovi utilizzatori (estensioni rete, allacciamenti, misuratori, ampliamento impianti, etc.).
 - 2.1.4. Interventi destinati ad incrementare e/o ottimizzare l'utilizzazione delle risorse idriche.
 - 2.1.5. Interventi di ripristino e manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti, finalizzati ad evitare il loro degrado ed a mantenere i livelli di esercizio esistenti.
 - 2.1.6. Adeguamento delle strutture e degli impianti agli standard di qualità e sicurezza secondo norma.
 - 2.1.7. Analisi, studi ed interventi relativi alla trasformazione degli esistenti sistemi di fornitura idrica per consentire l'installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario.
- 2.2. Servizio fognatura
 - 2.2.1. Interventi per il ripristino di allacciamenti fognari ed il contenimento delle perdite nelle reti e negli impianti esistenti.
 - 2.2.2. Interventi per l'allaccio a nuovi utilizzatori (estensioni rete fognaria, allacciamenti, misuratori, etc..).
 - 2.2.3. Interventi destinati a migliorare e/o ottimizzare il sistema di collettamento delle acque.
- 2.3. Servizio di depurazione
 - 2.3.1. Trattamento degli scarichi fino ai limiti previsti dal Decreto Legislativo 152/1999.
 - 2.3.2. Adeguamenti impiantistici per far fronte a nuovi utenti.
 - 2.3.3. Interventi destinati a migliorare e/o ottimizzare il sistema di depurazione delle acque.

N.B.: Dagli interventi di cui ai punti 1 e 2 vanno esclusi, ai fini della maggiorazione tariffaria prevista per investimenti, quelli relativi alla manutenzione ordinaria, in conformità a quanto previsto dalla delibera in data 18 dicembre 1997.